



GAL Presolana e Laghi Bergamaschi Soc. Coop.

Sede legale: Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG)

Sede operativa: Via Dante n. 1- 24023 Clusone (BG)

Via Don L. Zinetti e n. 1- 24060 Casazza (BG)

Codice Fiscale e P. IVA n. 04173870165

Tel . 342/7090646

PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

E-MAIL: info@galpresolaghi.it

DETERMINA N. 37 DEL 23/12/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE E GESTIONE PAGHE DEL GAL 2026-2028 - CUP E99F24000100009 – CIG B9C6997F24

Il Responsabile del procedimento

Visto il decreto legislativo 36/2023 del 31 marzo 2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Veronica Fanchini;

Visto il regolamento per l'acquisto di beni e servizi adottato in data 20/12/2023, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visti il verbale del Consiglio di amministrazione nr. 158 del 21/10/2025 e la conseguente deliberazione n. 15 che autorizza il direttore ad effettuare un'indagine di mercato al fine di acquisire la miglior offerta per l'incarico di assistenza contabile, fiscale e gestione paghe in scadenza a fine anno;

Avviata l'indagine di mercato tramite richiesta di preventivo, registrata al prot. 34/2025 del 29/10/2025, inviata alle società: Studio Almici s.r.l. di Lovere, CSA Coesi soc. coop. di Bergamo, Fornoni Marco commercialista di Ponte Nossà, Studio Oprandi di Clusone; Nova Studio di Lovere; Studio Macario Bonetti Fantoni di Lovere;

Visti i preventivi pervenuti:

protocollo e data	Nome azienda	Importo contab. Annuale	Importo paghe annuale	Importo tot. annuale
n. 263 - 264 del 10/11/2025	Studio Almici srl	€ 15.000,00+IVA	€ 5.000+IVA	€ 20.000,00+IVA
n. 260 - 261 del 10/11/2025	CSA COESI soc. coop.	€ 5.549,16+IVA	€ 4.218,57+IVA	€ 9.767,73 + IVA
n. 265 del 12/11/2025	Fornoni Marco		6.200,00 +IVA	

Rilevato che il miglior preventivo è quello della CSA Coesi soc. coop.;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'importo contrattuale per il triennio 2026-2028 includendo l'adeguamento ISTAT, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della prestazione per l'intera durata del rapporto;

Rilevato pertanto che la spesa complessiva stimata per il triennio di riferimento, comprensiva dell'aggiornamento dei costi basato sugli indici correnti del costo della vita, ammonta a complessivi € 30.191,09 oltre I.V.A. di legge;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa;

Ritenuto di affidare alla ditta CSA COESI di Bergamo (P.I.V.A.: 03188760163) le attività in parola per un importo di € 30.191,09 + I.V.A., per un totale complessivo di € 36.833,13 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Visto il verbale del Consiglio di amministrazione nr. 160 del 18/12/2025 dove si approva l'inizio della procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel;

Attivata la procedura di affidamento diretto tramite portale Sintel con identificativo gara n. 211945851 per l'importo di € 30.191,09 + I.V.A.;

Ricordato che il servizio di cui trattasi è eseguibile mediante affidamento diretto, ai sensi e, per gli effetti, dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto il D.lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023, e rilevato che, per quanto concerne i contratti fino alla soglia prevista di euro 140.000,00, è mantenuta la possibilità di procedere "mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici";

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto l'articolo 1 del D.Lgs. 36/2023 (Principio del risultato), il quale stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti devono perseguire il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, e che tale principio costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale;

Visto l'articolo 49, comma 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023, che consente la deroga al principio di rotazione in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, all'effettiva assenza di alternative o all'accurata esecuzione del precedente contratto;

Premesso che il G.A.L. Presolana e Laghi, in quanto Società Cooperativa che gestisce fondi pubblici, necessita di servizi di assistenza contabile, fiscale e gestione paghe caratterizzati da un'elevata specializzazione tecnica, con particolare riferimento alla disciplina della mutualità e alla rendicontazione dei fondi comunitari/regionali;

Premesso che l'attuale operatore uscente, CSA Coesi, ha assolto i propri compiti nel precedente periodo contrattuale con estrema precisione, garantendo la regolarità dei bilanci e la correttezza dei flussi documentali verso gli organismi pagatori;

Dato atto che l'Amministrazione ha provveduto a consultare il mercato di riferimento al fine di verificare la presenza di operatori alternativi per il triennio 2026-2028;

Rilevato che l'indagine conoscitiva esperita ha evidenziato una carenza di offerte tecnicamente e/o economicamente vantaggiose, in quanto i preventivi acquisiti risultano sensibilmente superiori rispetto alle condizioni attualmente garantite dal fornitore uscente, rendendo l'avvicendamento del contraente palesemente antieconomico per l'Ente;

Considerato che il cambio del consulente contabile in questa fase comporterebbe un rischio operativo elevato in termini di perdita di memoria storica e costi di transazione, senza apportare alcun beneficio in termini di risparmio di spesa o miglioramento qualitativo;

Ritenuto pertanto che, in ossequio al principio del risultato e della fiducia, sussistano i presupposti normativi e tecnici per derogare alla rotazione, procedendo all'affidamento diretto in favore dell'operatore economico uscente;

Considerato che il GAL, nell'ambito dell'affidamento diretto, può procedere all'acquisizione del servizio in oggetto tramite un unico atto che trasfonde la delibera a contrarre e la deliberazione di aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e smi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Determina

1. di approvare l'affidamento in oggetto e la spesa di € 30.191,09 + I.V.A. triennali per il servizio di assistenza contabile, fiscale e gestione paghe, impegnando l'importo complessivo di € 36.833,13 a favore della ditta CSA Coesi soc. coop. di Bergamo (BG) P.I.V.A.: 03188760163;
2. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva, DURC regolare Prot. INPS_47401143 del 15/09/2025 scadenza 13/01/2026;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all'art. 32 co. 14 del codice applicabile per il caso di specie;
5. di procedere alla liquidazione della spesa e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
7. di dare atto che, ai fini del presente procedimento, si è provveduto ad acquisire il previsto codice CIG, per la fattispecie della micro-contrattualistica, nei termini, di cui alla scheda relativa, in atti depositata, e inerente, in particolare, il codice **CIG: B9C6997F24**;
8. di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e all'indicazione in fattura del **CUP: E99F24000100009 – CIG: B9C6997F24**;
9. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet del GAL, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e di quanto, altresì, disposto all'art. 20 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
10. di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.lgs. 36/2023, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Veronica Fanchini)

